



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Decadenza per rinuncia espressa della JPMorgan Asset Management (UK) Limited dall'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 6 del d.lgs. n. 58/1998 allo svolgimento dei servizi di investimento e accessori e cancellazione della stessa Società dall'albo delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE INTERMEDIARI

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, adottato con propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018;

VISTA la delibera Consob n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l'albo delle SIM e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la propria delibera n. 21606 del 2 dicembre 2020, con la quale *JPMorgan Asset Management (UK) Limited* è stata autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento di esecuzione di ordini per conto dei clienti, gestione di portafogli, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti, di cui all'art. 1, comma 5, lettere b), d), e) ed f), del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998), nonché dei servizi accessori di cui all'Allegato 1, sezione B, numeri 3, 4, 5 e 6 del medesimo decreto;

VISTA la delibera Consob n. 22512 del 23 novembre 2022, in ragione della quale è stata disposta – in accoglimento dell'istanza presentata dalla stessa Società – la decadenza per rinuncia espressa della *JPMorgan Asset Management (Uk) Limited* dall'autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini, di cui all'art. 1, comma 5, rispettivamente, lettere b), ed e) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;

VISTA la nota del 5 marzo 2024 con la quale *JPMorgan Asset Management (Uk) Limited* ha presentato istanza di decadenza per rinuncia espressa dall'autorizzazione all'esercizio di tutti i servizi di investimento e accessori autorizzati e di conseguente cancellazione dall'albo delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche, di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;



VISTE le informazioni integrative fornite da *JPMorgan Asset Management (Uk) Limited* in data 5 aprile 2024;

SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;

VISTA la delibera Consob n. 22888 del 15 novembre 2023 con la quale la Commissione ha attribuito al Responsabile della Divisione Intermediari, tra le altre, la competenza circa la decisione - al ricorrere delle condizioni di cui al par. 2.3 dell'allegato alla medesima delibera - relativa alla decadenza, su istanza di parte, dall'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche;

RISCONTRATO che ricorrono le condizioni di cui alla citata delibera Consob n. 22888 del 15 novembre 2023;

RITENUTO che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

D E T E R M I N A:

La decadenza per rinuncia espressa della *JPMorgan Asset Management (UK) Limited* dall'autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento di gestione di portafogli e consulenza in materia di investimenti, di cui all'art. 1, comma 5, rispettivamente lettere d) e f) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e dei servizi accessori di cui all'Allegato 1, sezione B, nn. 3), 4), 5) e 6) del medesimo decreto, con conseguente cancellazione della stessa società dall'albo delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del medesimo decreto.

La presente determinazione dirigenziale verrà portata a conoscenza della società interessata nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel sito *internet* della Consob.

Avverso tale provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

Il Responsabile della Divisione
Intermediari

firma 1